

Pubblicato il 17/01/2025

N. 00206/2025 REG.PROV.CAU.
N. 09667/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9667 del 2024, proposto dalla società Pink Hill S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Azienda sanitaria locale Roma 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

i Ministeri per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza e dell'economia e delle finanze, il Consorzio di bonifica Litorale nord, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, le società E-Distribuzione S.p.a., Terna s. P.a., Telecom Italia S.p.a., , non costituiti in giudizio;

per la riforma previa cautela

della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II *bis*, 1 ottobre 2024 n.676, che ha pronunciato sul ricorso n. 733/2022 R.G. proposto per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti, concernenti un intervento di promozione delle attività sportive attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano:

(atti del Comune di Guidonia Montecelio)

- a) deliberazione del Consiglio comunale 21 maggio 2024 n.28 pubblicata all'albo pretorio dal 5 giugno 2023 e comunicata alla ricorrente con nota 10 giugno 2024 prot. n.63842, di approvazione della corrispondente variante al Piano regolatore generale quanto alla variazione di destinazione dei suoli della ricorrente da "*agricola*" a "*viabilità*" e al conseguente vincolo preordinato all'esproprio;
- b) della deliberazione del Consiglio comunale 3 agosto 2023 n.50, di adozione della variante;
- c) della determinazione 3 agosto 2023 n.50, di approvazione del progetto;
- d) dei pareri resi nel corso della conferenza di servizi conclusa con la determinazione 26 giugno 2023 n.43;
- e) della nota della Città metropolitana di Roma 23 aprile 2024 prot. n.72101, di parere favorevole al progetto e della citata attestazione di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica- VAS;
- f) della deliberazione del Consiglio comunale 5 aprile 2023 n.15, di individuazione del progetto di fattibilità;
- g) della nota dell'Ufficio espropri comunale 8 agosto 2024 prot. n.88188;.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di

primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Follieri, Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano ed Elisa Caprio, come da verbale;

Premesso che;

– è in discussione la legittimità di provvedimenti – afferenti a procedure espropriative e di variante urbanistica – funzionali alla realizzazione, con finanziamenti derivanti dal PNRR, di una pista ciclopedonale, in parte destinata a insistere su terreni di proprietà dell'appellante;

Considerato che:

– ad un primo esame, proprio della fase cautelare, l'appello non risulta sorretto da ragionevole probabilità di accoglimento, giacché, al di là della dubbia tempestività del ricorso di primo grado, non appaiono *prima facie* censurabili le statuizioni del T.a.r. in ordine alla superfluità di valutazioni ambientali, ovvero della VAS e della valutazione di impatto ambientale, e alla regolarità della procedura seguita dall'amministrazione;

– non emergono profili di danno grave e irreparabile derivanti dall'esecuzione della sentenza, dal momento che, allo stato, non risultano iniziati i lavori di costruzione della pista ciclopedonale in questione;

Ritenuto, pertanto, di respingere l'istanza cautelare ex art. 98 cod. proc. amm., compensando le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (ricorso n. 9667/2024 R.G.).

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente FF

Luca Monteferrante, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere

Martina Arrivi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Martina Arrivi

IL PRESIDENTE

Francesco Gambato Spisani

IL SEGRETARIO